

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 162

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ABELLI, SANTAGATI, DELFINO e ROMEO**

*Presentata il 6 luglio 1968*

### Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'aumento del costo della vita ed il conseguente aumento delle retribuzioni e dei guadagni che in questi ultimi anni ha assunto proporzioni di autentica inflazione, non importa se galoppante o strisciante, porta nuovamente alla ribalta il problema dell'adeguamento, in sede di imposta di ricchezza mobile, delle quote di reddito esenti o ridotte che per moltissimi anni sono rimaste ferme senza allinearsi al diminuito valore della lira.

È infatti dal 1° luglio 1947, in base al decreto legislativo del 1° settembre 1947, n. 892, che esiste la quota esente per la categoria C/2 per le prime lire 240.000 di reddito; è dal 1° aprile 1948, in seguito al decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 300, che, sempre, per la categoria C/2, è stata fissata la fascia dalle 240.000 lire alle 960.000 sulla quale opera l'aliquota ridotta alla metà; per le categorie C/1 e B relativamente alle persone fisiche la quota esente è analoga a quella citata ed è in vigore dal 1° settembre 1951, in base all'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, mentre la fascia dalle 240.000 alle 960.000 lire di reddito sulla quale opera l'aliquota ridotta alla metà è in vigore dal 1° luglio 1952 in seguito alla legge 21 maggio 1952, n. 477.

Appare evidente da queste date che ciò che poteva avere un fondamento di giustizia tributaria a favore dei redditi più modesti venti

o quindici anni or sono, non risponde più ad alcun criterio di giustizia oggi, dato che il costo della vita risulta più che raddoppiato dal 1947 e aumentato di oltre il 70 per cento dal 1951.

Tale ragionamento è ancor più valido se si tiene conto che le retribuzioni sono aumentate con una velocità ancora maggiore (anche se negli ultimi tempi tale tendenza sta per essere invertita), ragione per cui anche i redditi dei lavoratori più umili, anche quelli del tutto insufficienti alle minime esigenze vegetative, sono ora sottoposti alla tassazione della ricchezza mobile mentre prima non lo erano; anzi con gli aumenti salariali di questi ultimi anni, non sono pochi i manovali che sono usciti anche dalla fascia per la quale è prevista l'aliquota ridotta, vedendo così frustrati in modo tutt'altro che trascurabile i vantaggi di tali aumenti.

Tale situazione non è diversa per i lavoratori autonomi i cui redditi, spesso aumentati in misura inadeguata alla svalutazione della lira, sono entrati nella fascia delle aliquote intere previste dalle leggi in vigore anche quando sono del tutto insufficienti al mantenimento della famiglia; non bisogna dimenticare che moltissimi appartenenti a questa categoria hanno dei guadagni nettamente inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti, tanto che non sono pochi i casi di coloro i quali,

economicamente delusi dall'esperienza di lavoro autonomo, tornano o cercano di tornare alle dipendenze di terzi.

A parte queste considerazioni, sarebbe auspicabile che l'imposta di ricchezza mobile venisse a colpire sempre meno quella quota di reddito che si ritiene rappresenti il minimo vitale e pertanto le quote di reddito esenti, opportunamente adeguate al valore della lira, dovrebbero essere ulteriormente aumentate perché quelle fissate a suo tempo non rispondevano sufficientemente, nemmeno allora, a questa esigenza.

Ci rendiamo però conto che questa seconda parte del nostro ragionamento, che risponde a criteri di autentica socialità, può oggi essere fatta solo in prospettiva avendo, proprio i governi di centro-sinistra, determinato una situazione di tale pesantezza economica da non potersi responsabilmente pensare di aumen-

tare le quote esenti e quelle ridotte anche per soddisfare questa esigenza.

Per tale motivo la nostra proposta di legge si limita ad adeguare le quote esenti e quelle ridotte al diminuito valore della lira, salvo ad elevare in forma più marcata il minimo tassabile per i redditi di lavoro subordinato e le pensioni, che è stato fissato in lire 960.000 annue, allineandolo alle norme recentemente approvate dal Parlamento per l'imposta complementare che hanno portato appunto a 960.000 lire il minimo tassabile in sede di tale imposta.

Mantenendo le modifiche entro questi limiti, la copertura del minor introito dello Stato conseguente a queste norme viene ad essere assicurata sia per l'aumento del reddito nazionale e sia anche attraverso i più severi accertamenti fiscali dei quali i vari Governi si sono fatti garanti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 89 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Dai redditi netti delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* delle persone fisiche è detratta una quota di lire 480.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria *C/2* tale detrazione si applica in ciascun periodo di paga per un ammontare di lire 480.000 ragguagliate ad un anno ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 960.000 ragguagliate ad anno ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro la quota esente è di lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato ».

### ART. 2.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 90 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 1.440.000 lire dei redditi imponibili delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di 1.440.000 lire ragguagliate ad un anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 120.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 1.440.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie *C/2*, *C/1* e *B* ».